

Perdita dell'animale d'affezione e danno non patrimoniale

Tribunale di Cremona, 9 giugno 2011. Estensore Giulio Borella.

Perdita dell'animale d'affezione – Danno non patrimoniale – Risarcimento – Sofferenza risarcita quale pregiudizio conseguente

Il danno non patrimoniale è risarcibile, quale conseguenza di una lesione al patrimonio, sia come evento di danno (quando la perdita patrimoniale si configuri quale evento ponte di ulteriori eventi di danno riguardanti valori costituzionalmente garantiti, ad es. la salute), sia quale danno conseguenza (quando la destinazione economico sociale del bene cui si riferisce la lesione del patrimonio coinvolga direttamente aspetti personali); nel caso della perdita dell'animale d'affezione quindi la destinazione economico sociale dello stesso, per l'appunto l'affezione, comporta che la sofferenza derivata dalla relativa perdita debba essere risarcita ex art. 1223 c.c. quale pregiudizio conseguente, in base a criterio di regolarità e adeguatezza, di detta perdita.

(Massima a cura di Giulio Borella a riproduzione riservata)

omissis

MOTIVAZIONE

Nella presente causa gli attori chiedono il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della perdita del proprio animale d'affezione, un cagnolino non di razza di nome Roky, azzannato e ucciso in data 13.04.2003 da un mastino di grossa taglia di proprietà del convenuto.

E' emerso dalla relazione di servizio della Polizia Municipale di Cremona (e relativi allegati tra cui le s.i.t. di P. I., utilizzabili quali prova atipica), ma anche dalle conformi deposizioni testimoniali (della stessa e del padre P. F.), che in data 13.04.2003 R. F. si era recato all'interno dei giardini del parco Po con il cane di piccola taglia di proprietà della madre, regolarmente a guinzaglio; era ivi presente il Sig. Azzini con un grosso mastino, senza guinzaglio e senza museruola, il quale, alla vista del cagnolino dell'attore, gli si avventava contro.

Il R. tentava di difendere il proprio cane raccogliendolo da terra e portandolo al petto, ma esso veniva ugualmente raggiunto dal mastino che lo azzannava e gli procurava lesioni letali.

La condotta del convenuto, sotto il profilo dell'antigiuridicità, è espressamente sanzionata dall'art. 672 c.p., che punisce chiunque lascia liberi o non custodisce con le dovute cautele animali pericolosi (tale deve considerarsi il mastino del convenuto) da lui posseduti.

Trattasi comunque di condotta rientrante nella fattispecie dell'art. 2052 c.c., per il quale il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in custodia è responsabile dei danni da esso animale cagionati.

Il convenuto si è difeso allegando che il cane non aveva mai dato in precedenza problemi di sorta, che egli era comunque persona esperta di cani, essendone allevatore, che il cane era senza guinzaglio e museruola in quanto egli, a causa di una disabilità debitamente certificata (tetraparesi spastica), del

Riproduzione riservata

resto emersa anche dalle deposizioni, non è in grado di utilizzare detti strumenti, ma li sostituisce con appositi segnali che, in quanto allevatore, egli ben conosce e utilizza, e che aveva del resto utilizzato anche nelle circostanze di causa, ma senza successo, esclusivamente per via della condotta "provocatoria" posta in essere dal cane degli attori e dalla reazione inconsulta di R. F., che avrebbe esacerbato il mastino.

Trattasi di difese all'evidenza inidonee a scagionare il convenuto.

Non dal punto di vista dell'art. 2052 c.c., ove notoriamente si risponde per responsabilità oggettiva, essendo sufficiente la prova del nesso di causa tra la cosa o l'animale e l'evento di danno, salvo il caso fortuito.

Nel caso di specie non può valere ad interrompere il nesso di causa né l'asserita provocazione del cane Roky, peraltro non emersa dall'istruttoria, essendo anzi di comune esperienza che i cani possano azzuffarsi tra loro, improvvisamente e anche senza apparente motivo, ed essendo onere dei rispettivi padroni evitare che ciò avvenga o che ciò assuma pieghe pericolose (cosa che gli attori facevano prendendo in braccio il proprio animale), né l'asserita reazione inconsulta di R. F., non vedendosi come questi avrebbero potuto mantenere calma e sangue freddo a fronte dell'attacco, portato anche alla sua persona, di un cane di grossa taglia.

Era invece onere del convenuto mantenere assoluto controllo sulla condotta del proprio animale, essendo risaputo che un cane, pur allevato a dovere, mantiene un lato istintivo incontrollabile, proprio in funzione del quale del resto la legge prescrive le opportune cautele del caso, tra cui guinzaglio e museruola.

Né vale a scagionare il convenuto la circostanza che detti oggetti non potevano da lui essere utilizzati a causa della sua disabilità, costituendo ciò piuttosto che motivo di esonero da responsabilità, motivo di rimprovero, sotto il profilo della colpa elettiva.

Il che vale anche a ritenere integrata la fattispecie penale di cui all'art. 672 c.c., per la quale invece, trattandosi di reato, non si può prescindere dalla necessaria colpevolezza.

Il convenuto deve dunque essere condannato al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza del fatto descritto.

I danni sono costituiti dalla perdita patrimoniale del cane: trattandosi di meticcio di cui non è stata fornita prova del valore si stima equo liquidare la somma di euro 300,00 in favore della sola proprietaria C. A..

Trattandosi di animale d'affezione, stante la documentazione medica allegata dalla C., attestante una prostrazione e depressione conseguenti alla perdita del cane (doc. 10), in assenza di ulteriori allegazioni o richieste di prove delle parti sul punto, tenuto conto che detta depressione era preesistente e solo aggravata dall'accaduto, si stima equo riconoscere all'attrice la somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale.

Il convenuto contesta che la perdita dell'animale d'affezione possa costituire motivo di ristoro del danno non patrimoniale, trattandosi di perdita di un bene materiale e non della lesione di un interesse della persona e/o di lesione di diritti della personalità, cui solo può riferirsi l'art. 2059 c.c.

Trattasi di eccezione che non può essere accolta.

Essa infatti non tiene conto che la lesione di interessi giuridicamente rilevanti a contenuto non patrimoniale (o, in maniera più semplice, il danno alla persona, precisandosi che qui si fa riferimento all'evento di danno e non alle conseguenze pregiudizievoli) può discendere non solo direttamente, quale conseguenza diretta della condotta antiggiuridica, ma anche indirettamente,

quale conseguenza ulteriore di un evento di danno diverso, che si potrebbe definire evento ponte.

In altre parole la condotta antiggiuridica può palesarsi come plurioffensiva, il che avviene ogniqualvolta essa cagioni dapprima un evento di danno (ponte), ad es. di carattere patrimoniale come nel caso di specie, che a sua volta, attraverso un nuovo rapporto di causalità naturale, cagioni un ulteriore evento di danno, questa volta alla persona.

Il che pare integrato nel caso di specie, ove è appunto allegata certificazione medica dell'attrice attestante un peggioramento della depressione di cui (stando al medesimo certificato) già soffriva, quindi una lesione dell'integrità psicofisica.

Della quale peraltro non è allegata la permanenza, né la durata, né quant'altro valga a quantificare il danno, che pertanto non potrà che essere liquidato equitativamente.

Del resto, anche a voler ritenere che non si sia verificata una vera e propria lesione dell'integrità psicofisica, ossia un vero e proprio evento di danno (alla persona) ulteriore rispetto alla perdita patrimoniale, ma solo un pregiudizio morale, rilevante quindi solo sul piano del danno conseguenza, la risarcibilità non verrebbe per questo meno, ma anzi sarebbe forse ancor più agevolmente riscontrabile.

Premesso che, nel rapporto tra evento di danno e danni conseguenza non è necessario accertare l'esistenza di un vero e proprio rapporto di causalità materiale, bensì semplicemente un rapporto di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., ossia un rapporto di regolarità, adeguatezza e proporzionalità, l'attenzione dovrà concentrarsi sulla destinazione economico sociale del bene perduto.

Quando detta destinazione non sia rivolta a soddisfare, nella comune e usuale accezione, solamente bisogni di carattere materiale, ma anche spirituale ed affettivo, è normale conseguenza della perdita del bene che si verifichino dei pregiudizi non patrimoniali.

Il che è nel caso dell'animale d'affezione, il quale è destinato a soddisfare bisogni spirituali ed affettivi della persona, di tal che è conseguenza adeguata e proporzionata all'uccisione dell'animale stesso e, dunque, del tutto regolare e prevedibile, che il proprietario dell'animale ucciso ne tragga una sofferenza, che costituisce pregiudizio risarcibile sul piano morale.

Si potrebbe a questo punto solo obiettare, rammentando il dictum di SS.UU. 11.11.2008, che se da un lato l'evento di danno deve rivestire un certo grado di offensività, il che all'evidenza è nel caso di specie (vi è la distruzione del bene e la lesione della salute), dall'altro le conseguenze pregiudizievoli non devono essere bagatellari, sussistendo sempre, in forza del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., un dovere di tolleranza dei pregiudizi minimali.

Anche sotto questo profilo peraltro nel caso di specie non può esservi dubbio che la depressione, ma anche la sofferenza psicofisica, il patema d'animo determinato dalla perdita dell'animale d'affezione, non costituisce pregiudizio bagatellare, essendo qualcosa di ben più grave del mero fastidio, disturbo, et similia con riferimento ai quali la Corte ha solitamente ravvisato il carattere bagatellare dei pregiudizi.

Quanto a R. F., a causa dell'aggressione, che lo vedeva direttamente coinvolto, subiva anch'esso una reazione d'ansia, certificata dal P.S. dell'O.C. di Cremona (doc. 9), per la quale era stilata prognosi di giorni 3 di riposo.

Anche detto danno va risarcito, ma non in via indiretta, quale conseguenza della morte del cane, che del resto non era di proprietà del R., bensì in via

diretta, quale effetto diretto dell'aggressione subita anche da quest'ultimo, nel tentativo di difendere il cane, e, dunque, ai sensi dell'art. 590 c.p.

Si stima equo liquidare, a titolo di danno biologico temporaneo e danno morale, nel quadro di una valutazione omnicomprensiva e complessiva del danno non patrimoniale alla persona, la somma di euro 500,00.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Cremona, ogni avversa istanza e deduzione disattesa, condanna Azzini Pierluigi a corrispondere a C. R. A. la somma di euro 1.300,00, già attualizzata, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.

Condanna altresì Azzini Pierluigi a corrispondere a R. M. F. la somma di euro 500,00, già attualizzata, oltre interessi dalla sentenza al saldo.

Condanna infine Azzini Pierluigi a rifondere agli attori le spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 per onorari, euro 1.000,00 per diritti, euro 248,75 per spese esenti, oltre a rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.

Della presente sentenza e del dispositivo, allegati al verbale, del quale fan parte integrante, è stata data lettura all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ad ore 15,00.